



COMUNE DI SALE MARASINO

(Provincia di Brescia)

<p>REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE</p>
--

Approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 23.11.2016

Modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 29.04.2024

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010

ART. 1

OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale su area pubblica e su area privata in disponibilità pubblica e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

Esso viene approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere delle associazioni di categoria e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

ART. 2

DEFINIZIONI

Si definiscono:

- sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010):
ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010):
la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010):
elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

ART. 3

DOTAZIONI DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

ART. 4

DURATA MASSIMA DI SVOLGIMENTO DI UNA SAGRA E INTERVALLO TRA CIASCUNA

La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 6 giorni consecutivi riproponibili al massimo nell'arco di 2 settimane successive.

Tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di almeno 3 giorni.

Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di n. 10 manifestazioni, ad eccezione degli enti istituzionali.

ART. 5

ORARIO MASSIMO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le seguenti disposizioni

- cessare alle ore 01 (una) del giorno successivo il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
- attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitré);
- gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo, secondo quanto previsto da piano di zonizzazione acustica, alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;

L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

ART. 6

CAUZIONE

A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione e della raccolta differenziata dei rifiuti l'organizzatore della manifestazione dovrà provvedere al deposito di apposita cauzione per un importo pari a Euro 200,00 da versare entro il giorno antecedente all'inizio della sagra. Il Comune provvede allo svincolo della cauzione entro una settimana dal termine della sagra, previa verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni.

Nessuna cauzione è prevista nel caso in cui la manifestazione venga patrocinata dal comune.

ART. 7

CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza **entro il 31 ottobre di ogni anno**. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- 3° anni di svolgimento della sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;

5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

Il comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.

Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

ART. 8

MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria.

Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

ART. 9

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

ART. 10

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione e, in caso di patrocinio da parte del comune, di esenzione.

ART. 11

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; per le zone del territorio comunale soggette a tutela sarà invece necessario presentare apposita domanda di autorizzazione di somministrazione temporanea.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie. Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la Scia di somministrazione presentata.

ART. 12

ATTIVITA' SOGGETTE ALLA NORMATIVA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICA SICUREZZA

Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione.

Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

ART. 13

ALTRE ATTIVITA'

Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA deve comunque essere comunicato al Comune.

In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 20 giorni prima dell'inizio della sagra.

ART. 14

COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI

Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

E' altresì ammessa tale possibilità nell'area pubblica adiacente la sagra o nell'ambito della sagra stessa su una superficie compresa entro il 10% di quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

ART 15

SANZIONI

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 € a 3.000,00 €.

In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'art. 16 comma 2 lettera

h) della L.R., gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 € a 12.000,00 €. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate.

A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.